

**N. 00433/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00671/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2013, proposto da:

Serralonga Energia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Monte di Dio, 66;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso la medesima in Napoli, via S. Lucia.81-C/0 Avv.ra Regionale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto prot. n. 856917 del 21/11/2012 relativo alla diffida a concludere i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 82,3 mw, in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Considerato che gli argomenti utilizzati dalla Regione Campania nel provvedimento impugnato nonché nella memoria di costituzione in giudizio non risultano idonei a giustificare il ritardo nella definizione del sub procedimento V.I.A., e quindi nella conclusione del procedimento ex art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003 avviato su istanza della società ricorrente e che alcun rilievo sulla procedibilità dell'odierno ricorso in relazione alla soddisfazione dell'interesse di parte ricorrente alla definizione del procedimento abbia il diniego espresso dalla Commissione V.I.A. e l'adozione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, non essendo stato ancora adottato l'atto di diniego;

Considerato che al danno lamentato può evitarsi disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003 per cui è causa nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto di quanto disposto dall'art. 14 ter, co. 6 bis L. 241/1990, sotto comminatoria di nomina, all'uopo di un commissario ad acta che provveda in luogo di essa;

Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

Accoglie nei sensi di cui in parte motiva;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2013.

Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), la Regione Campania.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)